

SCUOLA

eFORMAZIONE

Anno VII - n. 7 - 14 Ottobre 2004
Sped. in abbonamento postale -
Art. 2 c. 20/c - Legge 662/96
Filiale di Roma - Gratuito ai Soci -
Copie 166.000

Direttore **Daniela Colturani** - Direttore Responsabile **Alfonso Mirabelli**

Periodico della CISL SCUOLA

Pag. 1

CONTINUA LA MOBILITAZIONE

di Francesco Scrima

Pag. 3

LEGGE FINANZIARIA E SCUOLA

di Tiziana Cercone
e Dionisio Bonomo

Pag. 5

NUOVO STATO GIURIDICO DOCENTI: LAVORI IN CORSO, ATTENZIONE PERICOLO!

a cura della Segreteria Nazionale
CISL SCUOLA

Pag. 10

PERSONALE ATA: ATTUARE L'INTESA SULLA FORMAZIONE

di Alfonso Rossini

Pag. 12

SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE

Pag. 16

IL NUOVO TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI

a cura del CAAF CISL

**15 NOVEMBRE 2004
SCIOPERO GENERALE
DI TUTTI I LAVORATORI
DELLA SCUOLA**

Intera giornata



INIZIATIVE DI MOBILITAZIONE E SCIOPERO

Le Organizzazioni sindacali della scuola Cgil, Cisl e Uil giudicano la situazione dei docenti, dirigenti scolastici e personale ATA contrassegnata da elementi di particolare gravità sul piano contrattuale, sul piano delle scelte economiche che il Governo si appresta ad assumere e delle condizioni di lavoro.

Per queste ragioni decidono di **avviare una mobilitazione ampia ed articolata** come prima risposta a questa situazione e a sostegno delle seguenti rivendicazioni ed obiettivi.

Si rivendica:

- l'apertura immediata delle trattative contrattuali;
- un incremento retributivo per il biennio 2004-2005 pari all'8% per il personale docente ed ATA per salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni, il riconoscimento professionale del personale docente ed ATA;
- l'emanazione degli atti e la definizione degli stanziamenti necessari per il contratto dei Dirigenti scolastici scaduto il 31 dicembre 2001;
- il blocco di qualsiasi tentativo di manomissione degli automatismi stipendiali e di conseguente riduzione delle retribuzioni;

Con la mobilitazione si rivendica altresì:

FINANZIARIA PER IL 2005

- l'impegno ad interrompere una politica contrassegnata da tagli di risorse economiche e di risorse d'organico docente ed ATA a fronte, fra l'altro, di un incremento delle esigenze delle scuole e di un aumento delle iscrizioni;
- l'avvio di una vera politica di investimenti pluriennali a sostegno della scuola pubblica;
- la definizione delle immissioni in ruolo di docenti ed ATA su tutti i posti vacanti e disponibili, così come previsto dalla legge 143/2004, e l'attivazione dei corsi di abilitazione previsti dalla legge;
- la garanzia del diritto all'istruzione per tutti gli alunni diversamente abili, con l'attivazione dei posti di sostegno necessari.

LEGGE 53/2003

Nel ribadire il giudizio negativo sulla Legge 53 e sui suoi effetti, si rivendica:

- la salvaguardia degli attuali organici e dell'offerta formativa;
- il rifiuto della proposta di tutor definita dall'Atto di Indirizzo che gerarchizza la funzione docente, rompe la collegialità, indebolisce il rapporto con studenti e famiglie;
- la salvaguardia delle prerogative dell'autonomia scolastica ed il rispetto del contratto di lavoro;
- la garanzia del carattere nazionale del sistema di istruzione del secondo ciclo contro ogni deriva regionalista.

editoriale



Continua la mobilitazione

Francesco Scrima

L'inizio del nuovo anno scolastico ha registrato il generoso e convinto messaggio del Presidente della Repubblica sull'alto valore della scuola pubblica quale elemento di progresso civile e sociale.

Mai, come questo anno, la scuola pubblica statale ha vissuto così pericolosamente il proprio presente, essendo fortemente preoccupata del suo futuro.

Da alcuni anni le persistenti attenzioni governative sono state caratterizzate da continui tagli agli organici del personale docente ed ATA, da progressiva precarizzazione, da continui defianziamenti, da illusorie promesse di investimenti, da incoerenti e confusi interventi che hanno ulteriormente aggroviato la già difficile questione del precariato e del reclutamento, da riforme non condivise ed imposte.

Il rinnovo del contratto per il secondo biennio economico è bloccato. Da ormai da nove mesi il personale della scuola, insieme a tutto il resto del Pubblico Impiego, lo attende per difendere e tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni, falciate da una inflazione "reale" ben superiore a quella illusoria sbandierata dal Governo, incapace di una pur minima politica di vigilanza su prezzi e tariffe.

Il confronto vero, al di là di iniziali schermaglie procedurali, non è mai effettivamente partito, anche per le provocatorie offerte governative che non garantiscono neppure in parte gli effettivi divari inflattivi. In compenso abbiamo assistito ad estive e "nostalgiche" dichiarazioni del Ministro della Funzione Pubblica sul ritorno a procedure esclusivamente legislative per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti: è stata rivelata la

volontà del Governo di annullare oltre venti anni di conquiste sindacali e contrattuali che hanno portato alla piena contrattualizzazione del lavoro pubblico, ripristinando il primato della politica anche nel campo dei rinnovi contrattuali e riducendo il diritto contrattuale ad una unilaterale volontà governativa che vuole fare dei contratti "oggetto di scambio politico" o, più volgarmente "oggetto di mercanzia".

E il DDL di **legge finanziaria per il 2005** ci conferma timori per le negative conseguenze che avrà sul nostro mondo, attesa la dichiarata volontà di intervenire solo con tagli alla pubblica amministrazione e al di là delle poco rassicuranti esternazioni del Ministro di turno: l'entità della manovra finirà inevitabilmente con il toccare pesantemente anche il già disastroso mondo della scuola.

La scuola pubblica statale ha vissuto una lunga e calda estate, specialmente per il suo personale più debole (i precari ed i vincitori di concorso) e più desideroso di regole eque e certe, di tempi distesi, di procedure corrette e trasparenti; abbiamo assistito ad indecorosi e incoerenti comportamenti parlamentari e ministeriali, in un crescendo di improvvisazione normativa e di incapacità gestionale, tali da far seriamente dubitare sulla reale attualità e sulla vera esistenza di uno Stato di diritto! E tutto ciò per la persistente volontà gover-



nativa e ministeriale di non volere seriamente affrontare con le OO.SS. le soluzioni di uno storico problema che sta acquisendo, giorno dopo giorno, la connotazione di "autentico dramma sociale".

La prima applicazione della riforma Moratti, da noi sempre criticata e contestata, sta producendo disagi, tensioni, confusioni, che si aggiungono ai tanti di sempre, in una scuola che stenta a comprendere la velleitaria quanto determinata volontà ministeriale di "andare avanti a tutti i costi".

Di converso registriamo sempre più classi affollate oltre ogni limite di decenza e di legalità, aspiranti alunni della scuola dell'infanzia in perenne lista di attesa in molte realtà italiane, scuole dall'incerto funzionamento per la carenza di personale ATA, alunni disabili privati del necessario intervento di sostegno per draconiane strette sugli organici degli insegnanti di sostegno, con la evidente realtà di un ragionieristico ed utilitaristico uso dei tagli agli organici per "fare cassa" in disprezzo anche di leggi esistenti a favore dei più deboli e dei più bisognosi.

La riforma dovrebbe partire da un Ministero incapace di prendere atto delle future risultanze della sequenza contrattuale ex art. 43 del CCNL ed impegnato in minacciose note (che non prese sul serio ci ricordano le "grida manzoniane"), con una scuola dell'infanzia alle prese con il dilemma "under 3 sì o no", e soprattutto con la nuova funzione tutoriale, tutta da definire al tavolo contrattuale.

È ben nota la nostra posizione al riguardo: riteniamo che detta funzione sia intrinsecamente strutturata nella professionalità di ogni docente, senza divisioni di ruoli, gerarchizzazioni o sovraordinazioni presenti o future.

Ci opporremo sempre all'idea, propria di una cultura tipica di questa maggioranza politico-parlamentare, di una nuova figura-funzione che tenda a destrutturare, a superare e ad annullare una storia pedagogica e professionale fondata sulla collegialità e sulla corresponsabilità, e che ha consentito di realizzare, nella scuola primaria, modelli educativi ed organizzativi che hanno fatto della nostra scuola elementare, unitamente alla scuola dell'infanzia, "un fiore all'occhiello" del nostro sistema di istruzione pubblica.

Rigettiamo la volontà politico-governativa non chiaramente esplicitata, ma chiaramente sottesa, di una figura tutoriale che viviamo come anticamera dei modelli di insegnante prevalente/unico, con tutte le immaginabili conseguenze. Ribadiamo con forza la prevalenza, in tale materia, del confronto negoziale su ogni altra unilaterale iniziativa, convinti che solo un corretto, tempestivo e costruttivo esito contrattuale potrà decongestionare le scuole dall'accumulo eccessivo di tensioni, confusioni e preoccupazioni.

Gli elementi di disagio e conflitto appena sopra enunciati si inquadrano, tutti, in una logica, tutta culturale e politica di questa maggioranza, di ridimensionare ruoli, compiti, presenze e responsabilità del sindacato, e specialmente di quello confederale, in questo paese, nel tentativo, ad oggi non riuscito, di limitarne drasticamente potere di tutela e capacità di rappresentanza.

In questo quadro vanno inserite le periodiche "incursioni" legislative in ambiti e su temi di esclusiva competenza contrattuale.

Il recentissimo testo unificato delle proposte di legge Napoli-Santulli sullo **"Stato giuridico e diritti degli insegnanti della scuola"**, "mira sostanzialmente a lacerare l'attuale sistema delle relazioni sindacali, sconvolgendo l'insieme delle disposizioni, legislativamente definite, regolatrici del rapporto tra legge e contrattazione, in base alle quali spetta a quest'ultima la definizione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, quindi, anche del personale docente".

Questo ennesimo tentativo, pervicacemente perseguito, mira a "scippare" capacità contrattuali nella definizione delle declinazioni del rapporto di lavoro dei docenti, con l'instaurazione di un riesumato ed esclusivo primato legislativo, e con la cancellazione, solo per i docenti, di venti anni di faticosa realizzazione della piena contrattualizzazione.

All'insegna di una illusoria "professionalizzazione" del personale docente compaiono albi nazionali e regionali (nostalgia delle corporazioni?), formazioni iniziali a numero chiuso, periodi di tirocinio nella singola scuola, concorsi nella singola scuola, corposi e costanti processi di valutazione dei docenti, carriere su più livelli con sbarramenti valutativi, amplificazione di ruoli e compiti delle associazioni professionali, scomparsa delle RSU per quanto riguarda il personale docente.

Il tutto all'insegna di una aziendalizzazione del rapporto di lavoro, in una sua visione fidejstica all'interno di ogni singola scuola, con nuovi rapporti gerarchici "pericolosamente vissuti", con il concreto rischio di una appannata libertà d'insegnamento, peraltro costituzionalmente garantita, e con il fondato timore della creazione di futuri "docenti di regime". Insospettisce l'apparente inerzia del Ministro e del Governo, oltremodo rispettosi (sic!) delle prerogative del Parlamento, e dimentichi di impegni solennemente assunti con il Protocollo di intesa del 5 febbraio 2003 sottoscritto tra le OO.SS. e il Vice Presidente del Consiglio a nome del governo.

Nel confermare il pieno rispetto della sovranità parlamentare nell'esercizio del potere legislativo, vorremmo sommessamente ricordare che detta sovranità è diretta emanazione di una volontà popolare che la esercita con la periodica, universale e libera espressione del voto; non farebbe male ricordarsi, ogni tanto, della reale volontà di chi elegge i propri rappresentanti nelle assise parlamentari.

Tutti questi elementi di disagio crescente, di confronti non realizzati, di attese insoddisfatte, di diritti disattesi, che continuano a penalizzare i lavoratori della scuola pubblica statale e a depotenziarla in termini quantitativi e qualitativi, costituiscono le ragioni della mobilitazione della categoria, unitariamente proclamata che si concluderà con lo **sciopero generale della scuola per il giorno 15 di novembre, con manifestazione nazionale a Roma**.

Invitiamo tutti i lavoratori della scuola, gli studenti, le famiglie a partecipare per difendere la scuola pubblica statale, tutelare i suoi lavoratori e per garantire agli studenti e alle loro famiglie il diritto ad una scuola di qualità. ■



Legge finanziaria e scuola

a cura di Tiziana Cercone e Dionisio Bonomo

Per i contratti risorse insufficienti...

Il disegno di legge finanziaria per il prossimo anno riconferma sostanzialmente il quadro delle norme, gli strumenti e la disponibilità incerta, e comunque insufficiente, delle risorse che già si erano delineate con il provvedimento di bilancio dell'anno precedente. Una finanziaria che la CISL e la CISL SCUOLA avevano criticato aspramente soprattutto per l'incoerenza delle disposizioni con il difficile ma necessario processo di rilancio competitivo del Paese nel contesto europeo ed internazionale.

Il limite all'incremento della spesa delle pubbliche amministrazioni (2%) unitamente all'insufficienza delle risorse stanziare per i contratti del P.I. (in pratica un incremento di 56 milioni di euro che porta il 3,6% al 3,7% rispetto all'8% richiesto dalle OOSS delle risorse stanziare nella L. 350/03) aggravano il quadro già problematico delle trattative per il rinnovo del biennio economico 2004-2005, eludendo ancora la lunga attesa dei lavoratori del comparto e la legittima richiesta, che le OO.SS. sostengono, di salvaguardia del potere d'acquisto delle retribuzioni e di riconoscimento professionale.

Gli ulteriori incrementi eventualmente conferibili, sono vincolati alla corrispondente individuazione di "misure di contenimento" della spesa per il personale.

...e così anche per la scuola

I provvedimenti che riguardano la scuola sono contenuti negli articoli 2 comma 1, 14 commi 1, 3 e 5, 15 comma 1, 16, 17, 27 commi 2 e 3.

Lo straordinario annuncio del **piano programmatico pluriennale** (2004-2008, quinquennale) da 8.320 milioni di euro che accompagnava l'approvazione della legge delega n. 53, non trova riscontro in conseguenti stanziamenti di bilancio. Dopo i 90 milioni della Finanziaria 2004, il Governo rende disponibili solo ulteriori 110 milioni di euro per i seguenti interventi:

- a) *anticipo e generalizzazione della scuola dell'infanzia;*
- b) *iniziative di formazione iniziale e continua del personale;*
- c) *interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.*

La questione dell'**anticipo e della generalizzazione delle scuole dell'infanzia**, già legata alla dialettica forte tra il MIUR e gli enti locali, per l'indisponibilità di risorse finanziarie, organizzative e umane adeguate allo scopo, è tuttora aperta. Come è tuttora aperta la vertenza che la CISL SCUOLA ha intrapreso per la distribuzione delle 400 sezioni finanziate dalla L. 53/03. La brevità del comma, e più in generale il persistere delle condizioni che già all'epoca negavano fattibilità all'ipotesi, non consentono analisi più specifiche. Si dovrà attendere di conoscere le scelte e le azioni che il Ministero intende adottare in tal senso. CISL e CISL SCUOLA confermano che la concertazione resta il metodo di lavoro necessario per soluzioni condivise e praticabili.

Allo stesso modo, ribadiscono l'urgenza della concertazione in materia di dispersione e abbandono scolastico ma soprattutto rispetto alle scelte – ancora non esplicite – del Governo sull'**attuazione del diritto-dovere**.

A seguito dell'approvazione dello schema di decreto legislativo il 21 maggio u.s., la CISL e la CISL SCUOLA ritengono non più rinviabile l'apertura di un confronto vero con il MIUR e le Regioni per la definizione compiuta del diritto-dovere e per la sua esigibilità in tutti i segmenti del secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

In tal senso è quindi sconcertante che, in assenza di atti o provvedimenti che colmino in modo definitivo e certo il vuoto prodotto dall'abrogazione della legge 9/99 e che diano così se-

guito alla scelta del Governo di superare anche sotto il profilo lessicale i concetti di "obbligo scolastico" (definito "superato", quasi fuori moda...) e di "obbligo formativo", lo stesso Ministro continui ancora a parlare (alla stampa) di "innalzamento dell'obbligo scolastico" che verrebbe così portato a "11 anni complessivi"...

A fronte degli annunci del Ministro di non tagliare più gli organici, la finanziaria introduce sostanzialmente il **blocco di dotazione del personale docente** (organico di diritto 2004-2005) mentre **nulla dice del piano pluriennale delle assunzioni** per il quale la L. 143/04 prevede uno specifico finanziamento da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

Ancora una volta la finanziaria interviene in modo coercitivo sul personale. Prevede, infatti, l'**obbligatorietà della formazione in servizio per tutti gli insegnanti della scuola primaria privi dei requisiti per l'insegnamento della lingua straniera**. Un intervento legislativo su una materia di rilevanza contrattuale che trasforma in obbligo il diritto alla formazione. Il vigente CCNL ha inteso la formazione in servizio come momento di arricchimento e di valorizzazione delle professionalità e in tal senso ne ha previsto la volontarietà di accesso pur all'interno di un sistema di regole. L'intervento della finanziaria stravolge questo impianto e riconduce la formazione in servizio dentro un'operazione di mero risparmio. È evidente, infatti, che simile operazione è finalizzata unicamente ad evitare l'assunzione – promessa – di docenti ad hoc. Un'ulteriore conferma che si vuole far marciare "a costo zero" la riforma della scuola mortificando le professionalità.

Dalla I di Inglese alla I di Internet (o di Informatica...) il cammino della riforma appare sempre meno lineare e coerente. Il Ministro IUR interviene sulla questione del **"caro libri" e sul mercato dei sussidi didattici** lanciando la sperimentazione dell'adozione e della fruizione degli stessi secondo le moderne modalità "on line" o "scaricabili" da Internet.

Trascurando la – comprensibile e ovvia – critica dell'Associazione Italiana Editori, il provvedimento, sia pure di natura sperimentale, in realtà aggira il problema reale che alla riapertura di ogni anno scolastico incide sui redditi delle famiglie; non solo lo aggira, perché non è dato sapere con precisione il dato del risparmio atteso, ma anzi lo sposta verso altri e diversi "beni" e servizi: computer, modem e contratti di abbonamento alla rete internet, per l'acquisto e/o la stipula dei quali, però, il disegno di legge reitera quei contributi già stabiliti con la Finanziaria del 2004 (progetto PC ai giovani; contratti accesso Internet banda larga).

La sperimentazione mentre forza impropriamente l'applicazione e il consolidamento delle Indicazioni nazionali dei Piani di studio che lo stesso Ministero ha definito non obbligatorie e comunque non ancora assunte formalmente in sede parlamentare, difetta al tempo stesso di alcune azioni importanti che avrebbero dovuto precedere e seguire, una eventuale proposta in tal senso:

- monitoraggio e arricchimento delle dotazioni informatiche e delle risorse tecnologiche in tutte le scuole;

- controllo e monitoraggio con modalità più efficienti delle attuali, e concertate con le parti sociali, sui prezzi dei libri di testo, rivitalizzando l'Osservatorio nazionale istituito allo scopo;
- aumento delle risorse per sostenere la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri agli studenti meno abbienti.

L'articolo 17 conferma il divieto – per il triennio 2005-2007 – di adottare provvedimenti di estensione dei giudicati in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

Si prevede che le PP.AA. debbano comunicare al Dipartimento per la funzione pubblica e al MEF l'esistenza di controversie relativi ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi rilevanti per il numero di soggetti direttamente o indirettamente interessati. Il DFP potrà intervenire nel processo.

Si prevede, inoltre, una legittimazione processuale dell'ARAN nei giudizi dinanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che abbiano per oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. L'intervento dell'Agenzia in giudizio rischia, tuttavia, di vanificare le procedure di interpretazione autentica delle disposizioni contrattuali, previste dall'articolo 64 del decreto 165, in quanto consentirebbe ad una sola delle parti firmatarie del CCNL (la parte pubblica) di condizionare preventivamente e unilateralmente l'andamento di un processo presentando al giudice il proprio punto di vista in ordine all'interpretazione di una norma del contratto, senza che le altre parti contraenti possano esprimersi in merito.

Altri stanziamenti sono poi destinati per l'importo di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2005, ad interventi per l'edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali da parte delle Accademie, dei Conservatori, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e degli Istituti musicali pareggiati.

Vengono inoltre confermati i 375 milioni di euro per la copertura delle spese per l'affidamento di servizi in appalto (ex LSU), per la stabilizzazione di oltre 15.000 contratti di lavoro.

Si segnala inoltre, la reiterazione del contributo ai docenti per l'**acquisto di un PC portatile**, esteso per il 2005 anche a tutti i dipendenti pubblici nei quali sono compresi evidentemente i dirigenti scolastici ed il personale ATA. (art. 27, comma 3).

Mancano invece riferimenti all'edilizia scolastica e alle politiche per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.

In sintesi, i contenuti e le previsioni della Finanziaria per quanto riguarda l'istruzione e la formazione sono decisamente insufficienti ed inadeguati per sostenere la qualità del servizio scolastico, a partire dall'assenza di una politica del personale seria ed efficace, che aggrava il quadro dei tanti tagli abbondantemente già effettuati di risorse e di organici. ■



Nuovo stato giuridico docenti: lavori in corso, attenzione pericolo!

a cura della Segreteria Nazionale CISL SCUOLA

Una prima analisi del testo del Comitato ristretto della VII Commissione Camera

Nel pomeriggio di mercoledì 29 settembre scorso, è ripreso presso la VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, l'esame in sede referente delle proposte di legge C 4091 e C 4095, presentate rispettivamente dagli on.li Paolo Santulli (F.I.) e Angela Napoli (A.N.), sulla base di un testo unificato (**Nuove norme sullo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative**) predisposto dai soli componenti di maggioranza di un apposito Comitato ristretto. Da alcune indiscrezione raccolte dagli ambienti politico-parlamentari, il presidente Adornato avrebbe manifestato il proposito di procedere ad un rapidissimo esame in Commissione del provvedimento per un suo tempestivo trasferimento all'Aula, che dovrebbe approvarlo in prima lettura entro l'anno, compatibilmente con l'andamento della sessione di bilancio.

Riteniamo pertanto utile fornire una prima illustrazione e analisi dei contenuti del provvedimento.

L'art. 1 (Funzione docente) definisce la funzione docente come "una primaria risorsa professionale della nazione" e affida alla "Repubblica" il compito di riconoscere e valorizzare il lavoro dell'insegnante e di definirne lo Statuto.



Il "cuore" centrale della proposta, è costituito dall'**art. 2 (Principi e criteri per la definizione dello stato giuridico degli insegnanti)** che declina in maniera molto dettagliata i principi e i criteri in base ai quali dovrà essere definito il suddetto Statuto, esteso ed applicabile ai docenti "di tutte le istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale di istruzione e di formazione".

È questo uno dei primi nodi politico-istituzionali che il Parlamento dovrà derimere (siamo curiosi di conoscere l'atteggiamento dei rappresentanti della Lega), considerando la competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia di "istruzione e formazione professionale".

Anche se non viene esplicitato nel titolo (forse per pudore istituzionale), ci troviamo anche qui in presenza di un'ennesima **legge di delega** giacché, come dispone l'articolo finale della proposta (**art. 10 - Regolamento di attuazione**), le norme di attuazione della presente legge, "...e, in particolare, dei principi e criteri stabiliti dall'art. 2..." dovranno essere emanate attraverso un Regolamento governativo (art.17, comma 2, legge 400/88).

Sarà dunque il Governo, tra l'altro;

- a individuare gli aspetti comuni della funzione docente;
- a definire i diritti e i doveri fondamentali che caratterizzano la "professione" docente e le sue tre "articolazioni" (**iniziale, ordinario, esperto**);
- a definire le modalità di assegnazione delle singole funzioni ai docenti;

- a determinare le modalità in cui si esprime l'autonomia e la libertà di insegnamento, attraverso la definizione del rapporto tra funzione docente, compiti dell'organo collegiale e dirigenza scolastica; (siamo in presenza di una delega per la riforma degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica o, comunque, dei percorsi e dei processi decisionali nella scuola! È interessante, in proposito, osservare come nel calendario dell'attività della VII Commissione permanente, con un tempismo eccezionale, nella stessa giornata di mercoledì 29 settembre sia stata prevista la riunione del Comitato ristretto per la ripresa dell'esame delle proposte di legge sulla riforma degli organi collegiali della scuola, ferme da circa due anni!);
- a valutare e verificare **le prestazioni di ogni titolare della funzione docente ai fini della progressione economica e di carriera;**
- a regolamentare le incompatibilità con lo svolgimento di altre funzioni, attività e professioni.

In una prima stesura dell'art. 2 era presente una formulazione che delineava le articolazioni della funzione docente fissandone sinteticamente i contenuti e le modalità di passaggio tra i tre diversi livelli.

Questa parte viene stralciata e riformulata in un nuovo dettagliatissimo articolo (**art. 3 - Articolazioni della professione docente**) che non si limita a istituire l'articolazione della professione docente in tre distinti livelli, ma provvede contemporaneamente:

- a specificare i contenuti e le prestazioni professionali proprie di ciascun livello;
- a definire, come un vero e proprio contratto di lavoro (si prevede ad esempio, all'interno di ciascun livello, la progressione economica automatica per anzianità con scatti biennali), tempi di collocazione e permanenza in ciascun livello (non meno di un quinquennio) e modalità di transito dall'uno all'altro (dall'iniziale all'ordinario: selezione per titoli, previa valutazione delle competenze professionali e tenuto conto dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati; dall'ordinario all'esperto: mediante formazione e **concorso volto a verificare il possesso di requisiti culturali e professionali individuati sulla base di precisi criteri, anche di carattere accademico ai sensi dell'art. 5 della legge 53/2003** (cioè dei corsi di formazione maturati presso le apposite strutture di ateneo o interateneo, identificate quali Centri di Eccellenza e destinate, secondo la riforma Moratti "agli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative"). In ambedue i casi, (dall'iniziale all'ordinario e da questo all'esperto) il passaggio avviene - comunque - a richiesta dell'interessato. Il concorso per accedere alla qualifica di "esperto" è gestito da apposite Commissioni territoriali permanenti, nominate dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, presiedute da un Ispettore e composte da un dirigente amministrativo e tre docenti "esperti", con almeno tre anni di anzianità;

- a stabilire, quindi, le dinamiche di quello che può essere decisamente considerato un **modello permanente di sviluppo di carriera** che avviene per contingenti pre-stabiliti (ovviamente da parte del MIUR) e sulla base di procedure rigorosamente selettive, nell'ambito delle quali un ruolo determinante è giocato dalla **valutazione delle prestazioni professionali** ad opera di una Commissione permanente di valutazione (un Ispettore, il Dirigente scolastico, due docenti, due genitori - nelle superiori un genitore ed uno studente, e infine un rappresentante del nuovo Organismo tecnico regionale, di cui si prevede la costituzione), alla quale si aggiunge l'apposita valutazione autonomamente espressa dal dirigente scolastico.

Tra le competenze istituzionali attribuite alla predetta Commissione, rientra la **valutazione periodica**, con cadenza quadriennale, dell'attività dei docenti appartenenti ai livelli iniziale e ordinario.

Tale valutazione riguarda:

- l'efficacia dell'azione didattica e formativa;
- l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del P.O.F.;
- il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa.

Mentre si precisa che la valutazione non ha carattere sanzionatorio, la Commissione permanente ha la competenza a **sospendere temporaneamente la progressione economica per anzianità, in caso di esito gravemente negativo ed adeguatamente documentato**, riferito ai primi due punti della precedente elencazione (l'efficacia... e l'impegno...). Tutto ciò senza alcuna previsione di contraddittorio e di garanzie rispetto ad inevitabili contenziosi, salvo le ordinarie procedure di gestione delle vertenze individuali di lavoro che, oggi pienamente legittimate in un contesto di privatizzazione del rapporto di lavoro, potrebbero risultare non più fungibili nel nuovo scenario di riconduzione alla legge dello stato giuridico dei docenti. È una questione molto delicata che potrebbe avere dei risvolti poco rassicuranti sull'intero sistema disciplinare dei docenti, con grave pregiudizio della loro stessa autonomia professionale. Un aspetto, quindi, assolutamente da non sottovalutare.

La valutazione periodica, nelle intenzioni dei proponenti, diventa comunque un profilo obbligatorio e costitutivo della funzione docente. A prescindere dagli interessi e dalle aspirazioni personali, essa configura un **credito professionale documentato, (eventualmente)** utilizzabile ai fini della progressione di carriera e viene raccolta nel **port-folio personale del docente**.

Del tutto lecito chiedersi, a questo punto, che senso ha il confronto presso l'ARAN, in base ad un impegno condiviso dal Governo, di ricercare possibili soluzioni per l'istituzione di "meccanismi di carriera professionale dei docenti", quando è lo stesso Parlamento che si appresta a scodellare una soluzione definita in tutti i suoi aspetti di merito, di metodo e di procedura?

Ma l'art. 3 disciplina anche le dinamiche di **formazione iniziale**, richiamando l'art. 5 della legge 53/2003 e di **reclu-**



tamento, riproponendo il meccanismo, già adombrato dalla schema di decreto legislativo attuativo dell'art. 5 della legge 53/2003, incautamente predisposto e immediatamente ritirato dal MIUR prima della pausa estiva, della **chiamata diretta dei docenti da parte delle scuole**, mitigata, questa volta, da una procedura concorsuale gestita da una Commissione giudicatrice istituita presso ciascuna istituzione scolastica, presieduta dal Dirigente scolastico e composta dal DSGA, con funzioni di segretario e da tre docenti esperti in servizio presso la scuola.

L'attività della Commissione è sottoposta alla "vigilanza e controllo" dell'Ufficio scolastico regionale. Contrariamente ai passaggi di livello, qui è prevista una procedura di ricorso avverso le decisioni della Commissione: ricorso al **Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro**.

Possono partecipare al concorso i docenti in possesso della laurea specialistica che, dopo il positivo superamento del periodo di tirocinio, espletato – previa assunzione da parte delle singole istituzioni scolastiche – sotto forma di contratto temporaneo di formazione e lavoro, hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione all'Albo Nazionale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, suddiviso in sezioni regionali, altra grande trovata della proposta Napoli-Santulli. La proposta di legge si preoccupa anche di stabilire i compiti specifici del docente **esperto**, cui vengono attribuite "anche responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interne ed esterna e di collaborazione col dirigente dell'istituzione scolastica e formativa". Anche se si afferma che la collocazione nei livelli "è riconoscimento di professionalità maturata ed opportunamente certificata e non im-

plica sovraordinazione gerarchica" è evidente la volontà di introdurre differenziazioni e discriminazioni che rompono l'unicità della funzione, e ciò trova ulteriore conferma nella disposizione che esclude i docenti inquadrati nel livello iniziale dalla possibilità di assumere incarichi aggiuntivi da svolgere nell'ambito dell'istituzione scolastica e formativa.

L'art. 4 istituisce la qualifica di **vicedirigente** e ne disciplina **modalità di reclutamento** (concorso a livello regionale per titoli ed esami, con cadenza periodica), **requisiti di accesso** (docenti esperti e ordinari ma con almeno 5 anni di permanenza nel livello) e **contenuti della funzione** (collaborazione diretta con il dirigente scolastico, esercizio di specifiche funzioni da questi delegate, e sostituzione del dirigente in caso di assenza. Sia nell'uno che nell'altro caso è gerarchicamente sovraordinato ai docenti).

Il vicedirigente mantiene lo stato giuridico dei docenti, mentre il suo trattamento economico è stabilito in sede di CCNL del comparto scuola, nell'ambito dell'autonoma area di contrattazione del personale docente, formalmente istituita dal successivo art. 7 della proposta di legge.

Osserviamo a tal proposito che si riattribuisce così alla legge la disciplina di una materia che un'altra legge relativamente recente, proposta dall'attuale Governo, sostenuta e approvata dall'attuale maggioranza (Legge 145/2002 "Frattini", sul riordino della dirigenza pubblica) aveva attribuito alla contrattazione collettiva.

La scelta è coerente con la strategia politica adottata dai proponenti, ispirata ad un profondo livore antisindacale e al conseguente svuotamento della contrattazione, cui viene mantenuto esclusivamente il compito di stabilire gli incrementi stipendiali nell'ambito, peraltro, delle risorse assegnate.

L'art. 5 (Funzioni di dirigenza e ispettiva), nell'ottica di un ambizioso ridisegno complessivo delle professionalità riferibili all'area delle competenze tecnico-pedagogiche, interviene sulla funzione dirigenziale scolastica, della quale viene caratterizzata la specificità (derivante dalla peculiarità del servizio di istruzione cui è preposto) e il legame professionale con la funzione docente.

Interviene anche sulla funzione ispettiva di cui, addirittura stabilisce la consistenza organica e la ripartizione tra l'Amministrazione centrale e periferica. (Anche quest'iniziativa parlamentare non si sottrae alla tentazione di costituirsi come una sorta di provvedimento "omnibus" e di "imbarcare", quindi, disinvoltamente pressioni e sollecitazioni varie, senza preoccuparsi eccessivamente della congruità delle materie rispetto al titolo e all'oggetto della proposta.

L'art. 6 istituzionalizza la presenza di **organismi tecnici rappresentativi della funzione docente**, articolati a livello nazionale e regionale, che durano in carica tre anni, dispongono di ampia autonomia organizzativa e finanziaria. Il compito attribuito a questi organismi è quello di **garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione e formazione**.

Stato giuridico per legge: nel modo più assoluto non possiamo condividere

CGIL - CISL - UIL - FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA

*Al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri: On.le **Gianfranco Fini**
Al Ministro della Funzione Pubblica: Avv. **Luigi Mazzella**
Al Ministro dell'Istruzione: Dott.ssa **Letizia Moratti***

In questi giorni la VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera ha ripreso l'esame della Proposta di Legge Napoli/Santulli, riguardante "Stato giuridico e diritti degli insegnanti".

Con il testo in discussione si interviene in modo unilaterale sulle materie demandate alla contrattazione, riducendo il ruolo e la titolarità, come d'altra parte si afferma nella relazione di accompagnamento, e si espropria il ruolo di rappresentanza e di tutela dei lavoratori proprio delle Organizzazioni Sindacali, per giunta modificando unilateralmente sedi e funzioni degli organismi di rappresentanza dei lavoratori oggi definiti con le RSU.

Inoltre si prevede un meccanismo di assunzione diretta degli insegnanti da parte delle scuole che contrasta gravemente con l'art. 97 della Costituzione.

L'articolato, attraverso una minuziosa, dettagliata e burocratica definizione legislativa dello stato giuridico, riserva alla legge e, da questa, ad una delega amplissima e di incerta natura, materie che vanno dalla formazione iniziale e in servizio, agli inquadramenti, alle progressioni di carriera e alla retribuzione "per merito".

Le scriventi Organizzazioni Sindacali non possono condividere nel modo più assoluto simile scelte che, attraverso un'operazione di ripristino del regime pubblicistico e di conseguente trasformazione del rapporto di lavoro dei soli docenti che tornerà così ad essere gestito unilateralmente dall'Amministrazione, perseguono l'obiettivo di eludere la Costituzione e di violare quegli stessi impegni assunti dal Governo con l'Intesa sottoscritta il 4 febbraio 2002 con le Confederazioni.

È evidente che se l'articolato venisse approvato risulterebbero minate alla radice la libertà d'insegnamento, costituzionalmente garantita, e l'autonomia professionale dei docenti nonché le legittime prerogative e degli inviolabili diritti di rappresentanza e di tutela dei lavoratori della scuola.

Per questo non esiteremo a mettere in campo in tutte le sedi e a tutti i livelli, ogni possibile azione di opposizione e contrasto. Una prima scadenza in questa direzione è rappresentata dalla proclamazione unitaria della mobilitazione della Categoria, destinata a concludersi con lo sciopero generale dei lavoratori della scuola.

Nonostante l'Intesa del 4 febbraio 2002 e nonostante il più volte ribadito impegno del Ministro Moratti ad intervenire sul Parlamento onde evitare ogni atto o intervento sul terreno proprio della contrattazione, la discussione del Progetto di Legge avanza con un ritmo incalzante allo scopo di arrivare ben presto in Aula.

La situazione presenta un profilo di gravità tale e prefigura tali pesanti ricadute sul versante delle relazioni sindacali generali nonché sulla prossima stagione contrattuale del pubblico impiego che Vi chiediamo un incontro urgente per definire adeguate soluzioni alla problematica esposta.

Si resta in attesa di riscontro.

Roma, 4 ottobre 2004

Se ne stabilisce il numero massimo di componenti (non superiore a 30) dei quali 20 eletti dai docenti a suffragio universale e i restanti pariteticamente designati dalle Associazioni professionali e dalle Università.

Anche in questo caso, l'intervento unilaterale in materia di rappresentanza, senza stabilire parametri, condizioni e modalità per l'esercizio della rappresentatività, è un chiaro espediente/tentativo per ridimensionare e mettere in discussione il ruolo di rappresentanza (e conseguentemente di tutela) delle Organizzazioni Sindacali.

Tanto più se si collega questa disposizione all'abolizione delle RSU, stabilita nel successivo articolo 9, comma 2 (si tratta di abolizione implicita, giacché, anche se attraverso un errato riferimento legislativo, in questo comma si mantengono tali organismi esclusivamente per il personale ATA)

e soprattutto, alle competenze attribuite agli organismi tecnici rappresentativi e al ruolo riconosciuto all'associazionismo professionale.

Al ruolo di quest'ultimo viene dedicato uno specifico articolo (**art. 7 - Associazionismo professionale**), nel quale, appunto, l'Associazionismo professionale viene considerato **libera espressione della professionalità docente**, cui viene conferita la possibilità di **svolgersi anche all'interno delle scuole e dei Centri di formazione professionale** che, a loro volta, debbono favorirne la presenza e l'attività e tutelarne la possibilità di comunicazione attraverso appositi spazi. L'analogia con le prerogative riconosciute dallo Statuto dei Lavoratori alle rappresentanze sindacali sui luoghi di lavoro è del tutto evidente!



Nello stesso articolo si precisa che le **Associazioni professionali accreditate (e non si capisce da chi e a quali condizioni) sono consultate e valorizzate nel merito della didattica, della formazione iniziale e permanente.**

Non è difficile immaginare il clima di forte perturbazione e di conflittualità professionale che si avvertirà nelle scuole per la possibile interferenza dei rappresentanti delle varie Associazioni professionali presenti e l'esercizio delle funzioni istituzionali che l'ordinamento riconosce al Collegio dei Docenti.

L'art. 8 precisa le competenze istituzionali che si intendono attribuire formalmente agli **organismi tecnici rappresentativi di livello nazionale e regionale.**

a) L'organismo nazionale:

- stabilisce i criteri per la formazione iniziale, per l'abilitazione e per il tirocinio (sembra proprio che i proponenti vogliano emendare/abrogare l'art. 5 della Legge 53/2003 o quanto meno sottrarre al Governo l'esercizio della relativa delega per la predisposizione del D.L.vo di attuazione). Sarà interessante, in proposito, osservare il comportamento in Commissione e in Aula del Sottosegretario al MIUR con delega alla tenuta dei rapporti con il Parlamento);
- stabilisce gli standard professionali dei docenti;
- redige e tiene aggiornato il codice deontologico e interviene in caso di violazioni (interventi che, a quanto sembra, non approdano a provvedimenti di natura disciplinare, demandati alle apposite e distinte Commissioni regionali costituite in seno a ciascun Organismo tecnico regionale);
- formula pareri e proposte obbligatorie in merito alla determinazione:
 - degli obiettivi;
 - dei criteri di valutazione;

- dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- delle tecniche e delle procedure di reclutamento;
- della relazione annuale sullo stato della funzione docente.

b) Gli organismi regionali:

- provvedono alla tenuta delle Sezioni regionali dell'Albo dei docenti;
- formulano pareri e proposte sulle materie di competenza dell'organismo nazionale, per quanto riguarda l'ambito regionale;
- esprimono nel proprio seno distinte Commissioni disciplinari per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado, di 2° grado e dell'istruzione e formazione professionale.

Questa disciplina interferisce in maniera molto cospicua con la delega recentissimamente concessa al Governo dal Parlamento (Legge 186/2004 di conversione del D.L.136/2004) per la riforma degli Organi Collegiali Territoriali e del CNPI. (Anche in questo caso siamo curiosi di conoscere l'atteggiamento dei vertici politici del MIUR).

Ma l'incursione forse più **pesante** e sicuramente più **inquietante** è quella compiuta dall'**art. 9 (Contrattazione e area autonoma)** che affida unilateralmente alla legge (e al relativo Regolamento di attuazione delegato al Governo) il compito di individuare le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale (**scompare, e non crediamo per effetto di un mero lapsus, la contrattazione integrativa di istituto**). Tale individuazione deve avvenire rispettando due precisi criteri:

- l'essenzialità;
 - la compatibilità con i principi fissati dalla presente legge.
- Poiché la quasi totalità delle materie costituenti lo stato giuridico e professionale dei docenti sono state disciplinate dalla legge o risultano coperte da riserva di legge, **il ruolo della contrattazione risulta pressoché annullato.**

Ma quello che risulta più preoccupante e inaccettabile, è la motivazione di tale scelta, che si evince dall'esordio dell'articolo: "Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà d'insegnamento...". Come dire: finora la contrattazione con i suoi ingombranti vincoli e le sue macchinose procedure ha depresso l'autonomia della professione docente e ne ha condizionato la libertà d'insegnamento. E con la stessa intenzionalità ("A tal fine...") il comma si conclude con l'istituzione formale dell'area della funzione docente, come articolazione autonoma del comparto scuola. A che serve, viene da chiederci, un'area autonoma, quando, di fatto, non c'è più nulla da contrattare, salvo la ripartizione di risorse economiche predefinite?

In questo stesso articolo viene decretata l'esclusione dei docenti dalle RSU, alla cui elezione può contribuire solo il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

L'ultimo articolo, come già precisato, stabilisce la procedura di attuazione della legge, affidata ad un regolamento governativo, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore dalla legge. ■



Personale ATA: attuare l'intesa sulla formazione

Alfonso Rossini

La professionalità del personale è una risorsa fondamentale per l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico. Una professionalità che non è data una volta per sempre, ma che si evolve in relazione ai processi di cambiamento che investono la scuola e che perciò va alimentata attraverso un sistema di formazione permanente e diffuso per valorizzare la qualità delle prestazioni individuali e collettive del personale e per aprire prospettive di sviluppo professionale ed economico.

Rispetto a questi obiettivi, non nuovi nella cultura dell'organizzazione della scuola dell'autonomia e tradotti in precisi istituti dal nuovo CCNL, la CISL SCUOLA, insieme alle altre OO.SS. firmatarie del CCNL, ha sottoscritto con il MIUR una "Intesa sul sistema di formazione del personale ATA".

Con l'Intesa la CISL SCUOLA ha voluto perseguire tre obiettivi di fondo: mettere in moto un sistema diffuso di formazione per la qualificazione professionale del personale ATA, dopo anni di inazione da parte del MIUR; rendere esigibile la pratica della formazione prevista da numerosi articoli contrattuali; costruire le condizioni per riavviare il processo di mobilità professionale atteso dal personale, ma fermo da anni.

Il valore politico dell'Intesa sta proprio nell'impegno assunto dall'Amministrazione – dopo anni di colpevole abbandono del settore – per la costruzione di un sistema di aggiornamento e formazione, rivolto a tutto il personale amministrativo-tecnico-ausiliario, come fattore strategico per la sua qualificazione professionale, in relazione alle nuove responsabilità che l'autonomia ha introdotto per i diversi profili professionali, e per la sua valorizzazione attraverso le opportunità di mobilità professionale che il CCNL prevede e regola.

Il valore politico dell'Intesa sta proprio nell'impegno assunto dall'Amministrazione – dopo anni di colpevole abbandono del settore – per la costruzione di un sistema di aggiornamento e formazione, rivolto a tutto il personale amministrativo-tecnico-ausiliario, come fattore strategico per la sua qualificazione professionale, in relazione alle nuove responsabilità che l'autonomia ha introdotto per i diversi profili professionali, e per la sua valorizzazione attraverso le opportunità di mobilità professionale che il CCNL prevede e regola.

Ora si tratta di concretizzare gli impegni sottoscritti.

- **Il primo obiettivo** da perseguire è rappresentato dall'organizzazione delle attività di formazione, rivolta a tutto il personale, per la qualificazione rispetto ai contenuti dei diversi profili ed alle competenze richieste.

L'Intesa ha delineato al riguardo gli aspetti che permettono di rendere esigibile il diritto alla formazione, impegnando in questo senso l'Amministrazione (accesso, tempi e durata dei corsi, loro inserimento all'interno del piano delle attività delle scuole contrattualmente previsto, supporto formativo ai corsisti, schema organizzativo e finanziario).

Diventa dunque fondamentale la definizione degli obiettivi formativi e dei contenuti dei corsi rivolti al personale dei diversi profili professionali, nonché dal modello organizzativo e gestionale (peraltro già declinato nei suoi elementi portanti), rispetto ai quali l'Amministrazione e l'INDIRE di Firenze operano con ruoli diversi, ma coordinati, in funzione dell'avvio delle attività preventivate per il prossimo mese di dicembre.



- **Un secondo aspetto** è rappresentato dal ruolo assegnato alla contrattazione regionale: ripartizione delle risorse (all'interno della quota generale assegnata alle singole Direzioni Regionali per la formazione di tutto il personale) in misura adeguata per consentire l'accesso ai corsi di contingenti progressivi di personale ATA nella prospettiva di una formazione rivolta a tutti - definizione di tutti gli aspetti organizzativi ed operativi dei corsi (sedi per le attività in presenza, supporto formativo ai corsisti, ecc.)

Questo è il terreno di lavoro riservato esclusivamente alla contrattazione tra Direzioni Regionali e OO.SS. in ogni singola regione, che diventa determinante per la realizzazione del progetto.

- **Il terzo elemento** riguarda i risolti di natura contrattuale, in particolar modo l'avvio delle procedure previste dal CCNL all'art. 48 per la mobilità professionale del personale ATA attraverso passaggi ad una qualifica di area superiore e dentro la stessa area. Com'è noto, il CCNL prevede una specifica contrattazione nazionale integrativa per definire specifiche modalità di prove (accesso, requisiti, titoli, esito) che hanno come punto di partenza un apposito corso organizzato dall'Amministrazione.

Dentro questo quadro di riferimento l'Intesa sancisce che la certificazione finale dei corsi di formazione per la qualificazione possa essere utilizzata come credito formativo al-

l'interno dei percorsi per la mobilità professionale. La stessa Intesa, prevedendo una scadenza temporale per l'avvio del negoziato tra Amministrazione e OO.SS., costituisce una premessa per la contrattazione

Tali risvolti di materia contrattuale toccano anche l'attuazione dell'art. 49 del CCNL riferito all'accesso ai nuovi profili professionali di area C e A_s per i quali lo stesso CCNL ha già individuato uno specifico stanziamento di risorse, frutto di economie di spesa.

Su questa partita dobbiamo oggi registrare un recente parere dell'ARAN che modifica il quadro di riferimento. Secondo questo parere, la questione non può essere gestita nella contrattazione integrativa con il MIUR, ma va riportata al tavolo del rinnovo contrattuale con l'ARAN, perché le risorse andranno verificate e comunque utilizzate solo in sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Rinnovo del contratto le cui difficoltà sono sotto gli occhi di tutti, al punto che per il suo sblocco le OO.SS. già nei mesi scorsi hanno organizzato manifestazioni e scioperi ed altri sono già programmati per ottobre-novembre.

È evidente il grande rilievo - per la qualificazione del servizio e delle prestazioni del personale, per i risvolti di natura professionale e di carriera - che l'Intesa assume in relazione alla piena attuazione del contratto.

L'impegno della CISL SCUOLA è quello di dare concretezza agli impegni e certezze al personale ATA. ■





Servizio Nazionale di Valutazione

Schema di decreto legislativo concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53"

Dopo un lungo percorso iniziato nel 1997 (Direttiva n.307 che istituiva il Servizio per la qualità dell'istruzione) il 25 marzo scorso il Consiglio dei Ministri, in applicazione dell'art. 3 della L. 53/03, ha approvato in prima istanza lo schema di decreto legislativo che istituisce il Servizio Nazionale di valutazione del sistema d'istruzione e formazione nonché il riordino dell'Invalsi (Istituto Nazionale Valutazione Sistema Istruzione).

Il decreto ha avuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni il 17 giugno scorso dopo che il Governo ha deciso di accogliere alcuni emendamenti tendenti a rafforzare all'interno dell'organismo la presenza delle Regioni che avevano espresso forti riserve in merito alla rappresentanza esigua inizialmente prevista (1 componente) e a rimarcare una maggiore indipendenza rispetto al MIUR. Nel merito si parla di:

- "interoperabilità" tra i sistemi informativi di Regioni, Province e Comuni che consente di scambiare dati e informazioni evitando doppi e differenze;
- istituzione di un Comitato tecnico permanente con il compito di coordinare le attività e i servizi di valutazione;
- aumento da 5 a 6 dei rappresentanti delle Regioni in seno al comitato direttivo.

Il 3 agosto la Commissione Istruzione del Senato ha dato il proprio via libera con osservazioni e raccomandazioni.

In particolare si sottolinea la necessità di accentuare l'autonomia dell'INVALSI e di uniformare la rilevazione dei dati sia nelle scuole statali sia in quelle non statali.

Viene richiesto, inoltre, di affidare all'istituto di valutazione la stesura delle prove dell'esame di maturità, oggi predisposte dal ministero, e di individuare ulteriori forme di valutazione, di carattere non sanzionatorio, maggiormente appropriati alla nostra realtà scolastica.

Il 15 settembre l'omologa commissione della Camera ha espresso il suo parere, con osservazioni relative alla necessità di favorire il perfezionamento dell'autovalutazione; di garantire l'attività di valutazione con un flusso costante di risorse; di prevedere uniformità di rilevazione dei dati sia nelle scuole statali che in quelle non statali; di operare un raccordo tra l'INVALSI e gli altri enti ed istituzioni impegnati nelle innovazioni pedagogiche e didattiche.

Adesso si attende la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri che chiuderà la fase sperimentale, realizzata con i progetti-pilota ai quali hanno partecipato nell'a.s. 2003/04 oltre 9.000 scuole.



Audizione VII Commissione Camera: le osservazioni della CISL SCUOLA

- Preliminarmente si rileva come anche questo schema di decreto venga emanato in assenza del quadro completo delle norme attuative della L. 53/03 che attengono alla fondamentale questione della definizione delle "norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione", propedeutiche a qualsiasi atto di decretazione secondaria attuativa della riforma.
- Rispetto ai contenuti dell'articolato si esprime forte preoccupazione circa il rapporto tra il nuovo Istituto Nazionale per la valutazione del sistema d'istruzione e formazione (INVALSI) ed i soggetti istituzionali committenti (MIUR e Governo); rileva, infatti, la necessità che un istituto predisposto alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema goda di assoluta autonomia rispetto ai decisori politici, al di là di qualsiasi rapporto di subordinazione, al fine di garantire credibilità e fiducia al servizio.
- I compiti affidati all'istituto risultano tali, tanti e così svariati da disperdere quella connotazione di identità che dovrebbero caratterizzare nella peculiarità delle sue funzioni - (es. l'impegno nella formazione del personale si ritiene compito proprio dell'istituto?) - in questo contesto si ritiene, invece, qualificante una presenza efficace dell'Istituto nella partecipazione ai progetti europei ed internazionali nella prospettiva della costruzione di un ruolo incisivo della Comunità Europea nelle strategie educative e formative.
- In relazione alla complessità rilevata appaiono inadeguate le risorse professionali destinate alla gestione dell'istituto che, peraltro, non tengono conto delle expertise professionali presenti diffusamente nel mondo della scuola;
- L'istituto fondamentale deve svolgere una funzione di supporto e di sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche per favorire l'implementazione di processi didattici ed organizzativi rispondenti a diffuse esigenze di elevamento dei livelli culturali e di produttività del sistema.
- Nel contesto di decentramento ed autonomia che caratterizza l'attuale evoluzione del quadro istituzionale in cui è pienamente coinvolto il sistema di istruzione e formazione, il nuovo Istituto può sviluppare un'azione efficace e funzionale all'esigenza fondamentale del mantenimento del connotato nazionale ed unitario del sistema, nel rispetto delle responsabilità e delle competenze che il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce alle istituzioni ai vari livelli.
- La funzione portante dell'INVALSI dovrà caratterizzarsi in un contesto di interazione e collaborazione con gli altri soggetti (istituzioni scolastiche e formative, amministrazione scolastica, IRRE, Regioni ed EELL) attraverso azioni ed iniziative nazionali e locali di promozione, sostegno, perequazione e monitoraggio, anche nella direzione della valorizzazione delle pratiche di autovalutazione proprie della scuola dell'autonomia.

Art. 1

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione

1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, è istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. Per la formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione come definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e comma 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ed è effettuata tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.

2. Al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, e le istituzioni scolastiche e formative. Le istituzioni scolastiche, nonché le istituzioni formative limitatamente ai livelli essenziali di prestazione, forniscono all'Istituto nazionale di valutazione i dati dallo stesso richiesti.

Art. 2

Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione

1. Per i fini di cui all'articolo 1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al D.L.vo 20 luglio 1999, n. 258 è riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di "Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione" (INVALSI), di seguito denominato "Istituto".

2. L'Istituto è ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.

3. L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di seguito denominato "Ministero". Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministro" individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività. A tal fine il Ministro provvede:

- a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione; con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del D.L.vo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale. Il Ministro emana altresì specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.

Art. 3

Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione

- 1. L'Istituto:
 - a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione come definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e comma 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane;

- b) predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- c) svolge attività di ricerca, nell'ambito delle sue finalità istituzionali;
- d) svolge attività di valutazione sulle iniziative di orientamento e di contrasto della dispersione scolastica e formativa;
- e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo;
- f) svolge attività di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle Regioni agli Enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e auto valutazione;
- g) svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.

2. Gli esiti delle attività svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne dà comunicazione alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del D.L.vo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualità complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.L.vo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicità e conoscenza.

3. Il Ministro relazione al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.

4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attività svolta.

Art. 4 Organi

1. Gli organi dell'Istituto sono:

- a) Il Presidente.
b) Il Comitato direttivo.
Il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5 Presidente

1. Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le stesse modalità, per un ulteriore triennio.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente:
- a) convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
- b) formula, nel rispetto delle priorità strategiche individuate dalle dirette ve e dalle linee-guida di cui all'articolo 2, comma 3, le proposte al Comitato direttivo ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione;
- c) sovrintende alle attività dell'Istituto;
- d) formula al Comitato direttivo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento;
- e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4; in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso.

Art. 6 Comitato direttiva

1. Il Comitato direttiva è composto dal Presidente e da cinque membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al D.L.vo 28 agosto 1997 n. 281.

2. Il Comitato direttivo, su proposta del Presidente:
- a) approva, nel rispetto delle direttive del Ministro e delle linee guida di cui all'articolo 2 comma 3, il programma annuale delle attività dell'Istituto, fissando altresì linee prioritarie e criteri metodologici, modulabili anche nel tempo, per lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) esamina i risultati delle verifiche periodiche e sistematiche svolte dall'area tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, nonché le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
- c) determina gli indirizzi della gestione;
- d) delibera il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, ed il conto consuntivo;
- e) delibera l'affidamento dell'incarico di direttore generale dell'istituto ed il relativo trattamento economico;
- f) valuta i risultati dell'attività del direttore generale e la conformità della stessa rispetto agli indirizzi, adottando le relative determinazioni;
- g) delibera i regolamenti dell'istituto;
- h) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dai regolamenti dell'Istituto.

3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 286, il Comitato stabilisce le modalità operative del controllo strategico e, in base a tale controllo, individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi.

4. Il Comitato direttiva dura in carica tre anni e può essere confermato per un altro triennio. In caso di dimissione o comunque di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Comitato, il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza della durata in carica del predetto organo.

Art. 7 Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile a norma del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altresì i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti effettivi designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio.

Art. 8 Direttore generale

1. Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal comitato direttivo, è responsabile del funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo, dell'attuazione dei provvedimenti del presidente e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Egli partecipa alle riunioni del comitato direttivo, senza diritto di voto; tale partecipazione - è esclusa quando il comitato ne valuta l'attività.

2. Il direttore generale, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
- a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni nonché il conto consuntivo;
- b) assicura le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti previsti nel programma;
- c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici e delle articolazioni strutturali dell'Istituto previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 7, assegnando il relativo personale;
- d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri fissati nel regolamento di cui alla lettera c).

3. Il direttore generale è scelto tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale. Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato. Il relativo incarico è conferito dal presidente, previa delibera del comitato direttivo, è di durata non superiore a un triennio, è rinnovabile ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi 90 giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente.

Art. 9
Regolamenti e principi di organizzazione

L'Istituto si dota dei seguenti regolamenti:

- a) regolamento di organizzazione e funzionamento;
- b) regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

2. Il regolamento di cui al comma 1 lettera a) definisce l'organizzazione dell'Istituto sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di indirizzo e programmazione e compiti e responsabilità di gestione prevedendo un'area dei servizi amministrativi ed informatici ed un'area tecnica della valutazione che, in attuazione del programma di attività approvato dal comitato direttivo dell'Istituto secondo i criteri metodologici definiti, svolge le verifiche periodiche e ne comunica gli esiti al comitato stesso; lo stesso regolamento provvede in particolare alla ripartizione dei posti della dotazione organica del personale, di cui alla tabella A, tra le aree, i livelli ed i profili professionali, a disciplinare il reclutamento del medesimo personale attraverso procedure concorsuali pubbliche, nel rispetto delle norme in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché a definire la disciplina relativa alle selezioni per i comandi di cui all'articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), elaborato nel rispetto dei principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94 e successive modificazioni, disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio.

4. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'area tecnica della valutazione l'Istituto si avvale anche delle specifiche accertate professionalità del personale ispettivo tecnico dipendente dal Ministero, assegnato all'Istituto medesimo su richiesta dello stesso e con il trattamento economico a carico del Ministero, in numero non superiore a venti unità.

5. I regolamenti sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministro per l'approvazione, nei successivi sessanta giorni, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della funzione pubblica.

Art. 10
Personale

1. La dotazione organica del personale dell'Istituto è definita nella tabella A allegata al presente decreto, da articolare in aree, profili e livelli professionali con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

Art. 11
Personale comandato

1. L'Istituto può avvalersi, con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio, e in numero comunque non superiore a dieci unità, di personale amministrativo, tecnico e di ricerca, in posizione di comando proveniente dall'amministrazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali.

2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.

3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina definita con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2.

4. Il servizio prestato in posizione di comando è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

Art. 12
Incarichi ad esperti

1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, e in numero comunque non superiore a dieci unità, del-

l'apporto di esperti di alta qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi.

2. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, nonché congrui termini per la presentazione delle domande.

Art. 13
Patrimonio e risorse finanziarie

1. L'Istituto provvede ai propri compiti con:

- a) redditi del patrimonio;
- b) contributo ordinario dello Stato;
- c) eventuali altri contributi, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;
- d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali e contrattuali coerenti con le finalità dell'Istituto.

Art. 14
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, quantificati in complessivi euro 7.306.000 per l'anno 2004 e in euro 10.360.000,00 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 15
Disposizioni transitorie e finali

1. Il Presidente dell'Istituto ed i componenti degli organi di cui agli articoli, rispettivamente, 6 e 7 sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli organi dell'Istituto previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 21 settembre 2000, n. 313 restano in carica, nell'attuale composizione, fino alla nomina degli organi di cui al comma 1. Il Comitato direttivo adotta i regolamenti di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

3. Fino alla data di approvazione del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilità adottate ai sensi del D.P.R. n. 313 del 2000. Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel periodo transitorio.

4. Il personale in posizione di comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 3, del D.P.R. n. 313 del 2000, presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui al D.L.vo n. 258 del 1999, è confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 9, comma 2, da indire entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo.

5. Alla data di insediamento dei nuovi organi è abrogato l'articolo 1 del D.L.vo del 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data è altresì abrogato il D.P.R. n. 313 del 2000.

6. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. All'Istituto sono trasferiti i rapporti attivi e passivi in capo all'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) di cui al D.L.vo 20 luglio 1999, n. 258. ■





Scuola e Formazione
Periodico della CISL SCUOLA

Anno VII - n. 7
14 Ottobre 2004

Direttore Daniela Colturani
Direttore responsabile Alfonso Mirabelli

Direzione e Amministrazione
Via A. Bargoni, 8
00153 Roma
Tel. 06 583111
Fax 06 5881713

Grafica, editing e impaginazione
Agenzia D Srl
Via Tito Omboni, 142 - 00147 Roma

Stampato
per conto di Agenzia D Srl
presso gli stabilimenti grafici
Union Printing (VT)

Autorizzazione
Tribunale di Roma
n. 615 del 6.11.1997

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2 c. 20/c - Legge 662/96
Filiale di Roma
Gratuito ai Soci

Tassa pagata - Taxe perçue Roma

Internet: www.cislscuola.it

 Associato all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Il nuovo trattamento fiscale dei dividendi

Dall'inizio di quest'anno è radicalmente mutata la tassazione dei dividendi. La novità principale è costituita dall'abbandono del sistema basato sul credito d'imposta. Tale sistema prevedeva da un lato l'assoggettamento a tassazione del dividendo percepito in capo al socio, dall'altro consentiva di detrarre dall'Irpef dovuta, l'imposta già versata dalla società sull'utile distribuito (credito d'imposta).

Il nuovo sistema invece, per evitare che gli utili distribuiti siano colpiti da doppia imposizione, prevede che sia assoggettato a tassazione il 40% dei dividendi percepiti.

Come è stato già più volte sottolineato, l'introduzione di questo sistema ha inasprito il prelievo fiscale sui dividendi: basti pensare che per coloro che possiedono un reddito annuo lordo superiore ai 29.000 €, il prelievo sui dividendi supera il 45% che è l'aliquota prevista per un reddito annuo superiore ai 70.000 €.

Per quanto riguarda le persone fisiche che non svolgono attività d'impresa, la nuova tassazione dei dividendi erogati da **società nazionali** prevede che:

- sia tassato il 40% dei dividendi percepiti attraverso l'applicazione delle aliquote di tassazione vigenti **se il contribuente possiede una partecipazione qualificata**;
- se invece il contribuente **possiede una partecipazione non qualificata** l'intero ammontare dei dividendi verrà tassato alla fonte con l'aliquota del 12,50%. Questo tipo di prelievo viene effettuato dall'intermediario finanziario (banca, ecc.) a titolo d'imposta; non sono dunque necessari ulteriori adempimenti o versamenti in dichiarazione.

La nuova tassazione dei dividendi erogati da **società estere** alle persone fisiche che non svolgono attività d'impresa prevede invece che:

- sia tassato in dichiarazione il 40% dei dividendi percepiti **se il contribuente possiede una partecipazione qualificata**. È comunque dovuta una ritenuta alla fonte pari al 12,50% ma si applica sul 40% dei dividendi; il prelievo viene operato a titolo di acconto e quindi può essere detratto in dichiarazione dall'imposta dovuta;
- se invece il contribuente **possiede una partecipazione non qualificata** l'intero ammontare dei dividendi verrà tassato alla fonte con l'aliquota del 12,50% a titolo d'imposta.

GLOSSARIO

Dividendo: quota degli utili distribuiti da una società ai propri soci.

Doppia imposizione sugli utili: gli utili delle società vengono tassati due volte, una prima volta in capo alla società che li consegue e una seconda volta quando vengono percepiti dai soci.

Partecipazioni societarie qualificate: le partecipazioni si considerano qualificate se superano uno dei seguenti limiti, relativi ai diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o alla percentuale di partecipazione al capitale sociale:

- Spa quotate in borsa o al mercato ristretto: partecipazioni superiori al 2% dei voti o al 5% del capitale sociale;
- Spa non quotate e altri soggetti Ires: partecipazioni superiori al 20% dei voti oppure al 25% del capitale sociale;
- Società di persone: partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale.

Nei casi a) e b) è sufficiente che sia superato uno solo dei due limiti perché la partecipazione sia considerata qualificata.

Tassazione ordinaria: quella effettuata in dichiarazione applicando le aliquote di tassazione vigenti. ■



I Sindacati confederali della scuola ribadiscono:

- il loro più fermo rifiuto della regionalizzazione del sistema d'istruzione previsto con la *devolution* recentemente approvata dalla Camera dei Deputati;
- la netta contrarietà a qualsiasi intervento legislativo finalizzato alla definizione dello stato giuridico del personale della scuola che assegnerebbe un indebito potere discrezionale del governo con conseguente riduzione delle prerogative e dei diritti di rappresentanza e di tutela del personale, che minerebbe la libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione quale fondamento di una scuola libera, pluralista e democratica, violando la Costituzione con la previsione della chiarezza diretta degli insegnanti da parte delle scuole;
- la loro opposizione ad ogni intervento dell'Amministrazione, a partire dalla nota riservata con la quale si minacciano sanzioni disciplinari a docenti e dirigenti scolastici, teso a limitare l'autonomia scolastica definita dalla Costituzione, la responsabilità collegiale dei docenti nella definizione dell'offerta formativa e che ha alimentato un forte clima di tensione.

INIZIATIVE DI MOBILITAZIONE E SCIOPERO

7 ottobre – 19 ottobre 2004

Assemblee in orario di lavoro in tutte le scuole sugli obiettivi della mobilitazione e dello sciopero.

20 ottobre – 28 ottobre 2004

Scioperi articolati per regione, alla prima ora di lezione o di servizio, per docenti, educatori, dirigenti e personale ATA (il personale in servizio nel turno pomeridiano sciopera all'ultima ora).

Volantinaggi, presidi, manifestazioni secondo una programmazione curata dalle strutture territoriali:

- 15 ottobre: Campania, nell'ambito dell'iniziativa già decisa unitariamente per la specifica vertenza • 20 ottobre: Basilicata, Friuli
• 21 ottobre: Toscana, Puglia, Marche • 22 ottobre: Emilia, Umbria, Abruzzo, Lazio • 23 ottobre: Sicilia, Piemonte, Molise
• 25 ottobre: Toscana, Calabria • 26 ottobre: Veneto; Sardegna • 27 ottobre: Liguria
28 ottobre: Trento; Bolzano; Valle D'Aosta.

Venerdì 29 ottobre 2004

Giornata nazionale di mobilitazione di tutto il personale nelle scuole e nel territorio:

- i docenti non svolgeranno attività d'insegnamento e funzionali al di fuori di quelle strettamente obbligatorie;
- il personale ATA non effettuerà attività e incarichi aggiuntivi;
- i dirigenti scolastici si atterranno strettamente ai compiti definiti nel profilo e parteciperanno, su iniziativa dei coordinamenti unitari regionali, agli incontri presso le direzioni scolastiche regionali.

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 2004

SCIOPERO GENERALE

**intera giornata per tutti i docenti, educativi, dirigenti scolastici, ATA
con manifestazione nazionale a Roma, in Piazza Navona**

GIORNATA MONDIALE DEGLI INSEGNANTI

I sindacati scuola CGIL-CISL-UIL scrivono al Presidente della Repubblica...

Signor Presidente,
il giorno 5 ottobre prossimo si celebra, in tutto il mondo, la giornata mondiale degli insegnanti allo scopo di ricordare agli uomini di governo e all'opinione pubblica l'importante ruolo che gli educatori rivestono per lo sviluppo civile, democratico ed economico d'ogni Paese.

Al centro del prossimo 5 ottobre, la necessità di avere insegnanti qualificati e motivati per rispondere alla urgente e drammatica esigenza di garantire a tutti i bambini e tutte le bambine del mondo il diritto ad un'educazione di qualità.

Sono, infatti, più di cento milioni i bambini nei paesi in via di sviluppo cui viene negato il diritto all'educazione e per la loro scolarizzazione sono necessari milioni di nuovi insegnanti. Così sono necessari insegnanti qualificati per soddisfare le crescenti domande di educazione dei ragazzi migranti e delle centinaia di migliaia di ragazze analfabete.

Anche nei paesi sviluppati si pone il problema del reclutamento di nuovi insegnanti. Molti di loro hanno, infatti, raggiunto l'età della pensione ed è sempre più difficile reclutare nuovi docenti motivati e qualificati. Né la soluzione può essere, come ormai avviene in molti paesi europei, di reclutare gli insegnanti dai paesi in via di sviluppo. In questo modo non si risolve il problema e s'incoraggia l'esodo di competenze da tali paesi, a vantaggio delle nazioni industrializzate.

La professione docente deve diventare allettante. Ciò non dipende solo dai salari e dalle condizioni d'impiego, ma anche dalla considerazione che la società dà a questa professione. Troppo spesso alla scuola e ai docenti sono attribuiti compiti e ruoli impropri e per i quali non sono preparati; troppo spesso la società delega alla scuola problemi che richiederebbero soluzioni condivise tra più attori e soggetti.

La risposta alla richiesta di docenti qualificati e motivati passa attraverso le misure che ciascun paese decide d'indaginare per prepararli in modo adeguato, motivarli e sostenerli nella professione, valorizzarne il ruolo all'interno della società. Un processo che può essere ottenuto attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative degli insegnanti.

L'ultimo rapporto degli esperti dell'UNESCO e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sullo status degli insegnanti avverte, infatti, che il dialogo sociale nel mondo dell'educazione è fragile. Pertanto, il coinvolgimento dei docenti e dei loro rappresentanti costituisce un fattore cruciale per il successo di qualsiasi progetto di qualificazione dell'insegnamento e di riforma.

In occasione della giornata mondiale degli insegnanti, desideriamo ricordare che la riforma più importante è quella di modificare l'approccio della maggior parte dei governi del mondo, convertendo le dichiarazioni sull'importanza dell'educazione nella società della conoscenza nel XXI secolo in atto. È necessario investire nel settore educativo ed è indispensabile coinvolgere ed investire nei docenti, che costituiscono la risorsa più preziosa.

Consapevoli dell'impegno da Lei finora riversato nel ricordare al Paese il valore della scuola e dell'educazione, ci rivolgiamo alla Sua persona perché in occasione del prossimo 5 ottobre rivolga un appello affinché si dia maggiore attenzione al lavoro dei docenti e agli strumenti necessari per poter rispondere in modo sempre più adeguato alle richieste di un'educazione di qualità per tutti.

Ringraziamo per la Sua attenzione e restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i sensi della più alta considerazione

Enrico Panini - Francesco Scrima - Massimo Di Menna

Roma, 23 settembre 2004

... e il Presidente risponde

La giornata mondiale degli insegnanti valorizza l'educazione come diritto umano su cui poggiano i pilastri della libertà e della democrazia.

Il tema cruciale della qualità della scuola e degli insegnanti proposto quest'anno, sottolinea il ruolo della formazione: una classe docente professionale preparata, competente e consapevole, è risorsa strategica per la crescita culturale e civile di ogni nazione.

L'alto e nobile compito degli insegnanti e il loro impegno si rivelano oggi determinanti nel processo di rinnovamento che il sistema scolastico deve affrontare.

La scuola italiana ha grandi tradizioni: le innovazioni si inseriscono in un solco di continuità che è testimonianza del legame fra le generazioni.

Con sentimenti di vivo apprezzamento per il lavoro che gli insegnanti italiani svolgono con capacità e spirito di servizio rivolgo a tutti i presenti un augurio di buon lavoro e un saluto cordiale.

Carlo Azeglio Ciampi

Roma, 2 ottobre 2004